



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@guardiacostiera.it - cpancona@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N.140/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,

VISTO il “Regolamento per le operazioni di bunkeraggio a mezzo bettolina alle navi e ai galleggianti nell’ambito del Circondario Marittimo di Ancona” approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 30/2015 datata 7 maggio 2015 nella sua versione consolidata;

VISTO il Regolamento locale del servizio di pilotaggio per il porto di Ancona e gli approdi di Falconara Marittima approvato con decreto dirigenziale in data 09.07.2018;

CONSIDERATO che le unità cisterna autorizzate allo svolgimento dell’attività di bunkeraggio nel porto e nella rada di Ancona si avvalgono, ordinariamente, del servizio di pilotaggio;

PRESO ATTO che è emersa, da ultimo, l’esigenza di valutare la possibilità di esonerare dal servizio di pilotaggio le unità cisterna addette al servizio di bunkeraggio ovvero di riconoscere loro la possibilità di fruire del pilotaggio in VHF;

CONSIDERATO che il Regolamento che disciplina il servizio di pilotaggio contempla, genericamente, all’art.3 dell’allegato a, tra le unità esentate dal pilotaggio obbligatorio, quelle adibite al servizio nei porti;

VISTO il Regolamento accosti, approvato con Ordinanza n. 59/1999 del 6 Luglio 1999 (avente ad oggetto la Disciplina degli accosti nel Porto di Ancona ed alle strutture terminali petrolifere di Falconara Marittima) e, in particolare, l’art. 6 che, in via ordinaria, vieta l’ingresso nel porto di Ancona alle navi cisterna;

CONSIDERATO che il Regolamento del servizio di pilotaggio prevede che possano avvalersi del pilotaggio in VHF solo ed esclusivamente le navi petroliere che operano al pontile della Raffineria Api;

RITENUTO comunque di procedere all’esecuzione di verifiche volte ad accertare se la facoltà del pilotaggio in VHF, prevista dal regolamento vigente per le unità operanti in porto aventi un tonnellaggio compreso tra le 500 e le 2200 GT, possa essere estesa, benché non contemplata, anche a favore delle unità cisterna, autorizzate oggi ad esercitare il servizio di bunkeraggio in porto;

TENUTO CONTO che la possibilità di esonerare le unità cisterna addette al servizio di bunkeraggio dal servizio di pilotaggio ovvero di riconoscere loro la possibilità del pilotaggio in VHF deve necessariamente valutarsi anche alla luce della peculiare conformazione del porto di Ancona, della limitatezza degli spazi di manovra in esso esistenti e, in particolare, nell'ambito degli specchi acquei prospicienti le banchine destinate all'ormeggio, avuto riguardo anche alla particolarità delle manovre espletate dai mezzi adibiti a detto servizio;

CONSIDERATO che le oggettive criticità correlate ai suddetti aspetti logistico-strutturali sono emerse anche a seguito delle verifiche effettuate da personale dipendente a bordo di un'unità cisterna attualmente operante in porto per il servizio di bunkeraggio;

PRESO ATTO che alle navi cisterna, alle quali è ordinariamente precluso l'ingresso in porto, è stato permesso, quando adibite al servizio di bunkeraggio, di accedere nel bacino portuale per il tempo strettamente necessario correlato all'espletamento di detto servizio ovvero, occasionalmente, per esigenze eccezionali, così come contemplato dall'art.6 del Regolamento accosti;

VISTO l'art.15, comma 1, del Regolamento del servizio di Pilotaggio che sancisce il principio secondo cui il Comandante del porto, ferma restando l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio secondo le disposizioni in vigore per l'ambito territoriale di riferimento, con provvedimento motivato, in casi di necessità ed urgenza, a tutela della sicurezza portuale e della navigazione può prescrivere, anche alle navi non obbligate, l'impiego del pilota;

RITENUTO necessario, al fine di meglio garantire la sicurezza della navigazione, dell'ambiente marino e della fluidità ed organizzazione del traffico portuale, prevedere, anche alla luce delle oggettive criticità esistenti, l'obbligatorietà del pilotaggio, secondo le modalità contemplate dal vigente Regolamento di pilotaggio (v.si All. a - art.1) per le navi cisterna anche quando adibite al servizio di bunkeraggio;

VISTI gli atti di ufficio;

VISTA la legge 31.12.1982 n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare";

VISTI gli articoli 17, 30, 68, 81 e 87 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 - Ambito di applicazione -

La presente ordinanza definisce le condizioni generali e le modalità per lo svolgimento delle manovre di ingresso/uscita, di ormeggio/disormeggio, di stazionamento in porto e/o di affiancamento alle unità da rifornire, da applicare a tutte le motocisterne adibite al servizio di bunkeraggio nel porto di Ancona.

Articolo 2
- Servizio di pilotaggio -

Per l'intera durata delle manovre di cui all'art.1 il Comandante dell'unità cisterna deve essere assistito, a bordo, da n°1 pilota del porto.

Articolo 3
- Sicurezza all'ormeggio -

Fermo quanto disposto dal vigente Regolamento del Servizio di bunkeraggio, il Comando di bordo dell'unità rifornitrice dovrà porre in essere ogni ulteriore precauzione ritenuta idonea secondo il buon uso dell'arte marinaresca affinché, a salvaguardia dell'interesse pubblico generale e della tutela ambientale, sia sempre garantita la sicurezza dell'ormeggio, per l'intera durata della sosta, anche quando non funzionale all'attività di bunkeraggio. Analoghi accorgimenti dovranno essere posti in essere dal Comandante dell'unità rifornita.

Articolo 4
- Derghe -

Eventuali deroghe potranno essere concesse, previa preventiva verifica da effettuarsi a bordo della nave richiedente, a favore di eventuali unità adibite al servizio che, per dimensioni e capacità evolutive possedute, dimostrino di soddisfare le necessarie condizioni di sicurezza operative, risultando in tal senso compatibili con i peculiari aspetti logistico-strutturali esistenti nel porto di Ancona e, quindi, per questo meritevoli di esenzione.

Articolo 5
- Sanzioni e pubblicità -

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Cod. Nav..

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Ancona, 25 OTT. 2018

IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI


